



# Lo Shiatsu è legale, lo dice la legge

## **COSA DICE LA COSTITUZIONE**

**Art. 35: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni"**

**Art. 41: "L'iniziativa economica privata è libera"**

La legge, tuttavia, tutela alcune professioni che sono state regolamentate.

Infatti, il Codice Civile:

**Art. 2229: "Esercizio delle professioni intellettuali.** La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessario l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi"

A tutela degli iscritti in appositi Albi o Elenchi, vi è l'**Art. 348** del Codice Penale:

**"Abusivo esercizio di professione.** Chiunque abusivamente esercita una pro-

fessione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa di euro..."

In effetti solo poche decine di professioni sono regolamentate, mentre la stragrande maggioranza non lo sono.

Il fatto che non sono regolamentate, non implica però che siano vietate, in quanto, come abbiamo già evidenziato, la Costituzione tutela il lavoro e l'iniziativa economica privata.

A conferma di ciò, vi è un'Ordinanza della Corte Costituzionale:

**N. 149 emessa il 2.2.1998:**

"... Considerato che la fattispecie denunciata punisce soltanto chiunque eserciti abu-

sivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato dove è evidente che l'abuso consiste proprio nell'esercizio di una professione per la quale lo Stato richiede speciale abilitazione, da parte di chi non l'abbia conseguita.

Che al contrario, è lo stesso Pretore a riconoscere nell'Ordinanza che lo Stato Italiano non richiede alcuna abilitazione per la professione di ..., che la nostra legge ignora, mentre l'art. 2229 del cod. civ. affida appunto alla legge la determinazione delle professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi.

Che, conseguentemente, a fronte del disinteresse della legge ordinaria, non ha alcuna rilevanza che la... possa essere inquadrata nello schema delle professioni, giacché, fino a quando lo Stato non riterà di disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro tutelato, ex art. 35 primo co. Costituzione, in tutte le sue forme e applicazioni e di una iniziativa privata libera ex art. 41 Cost."

**Quindi, per la Corte Costituzionale, se una professione intellettuale non è regolamentata, essa è di libera pratica.**

C'è, tuttavia, un altro aspetto da considerare: non è che le attività tipiche dello Shiatsu sono ricomprese fra le attività riservate a professioni regolamentate? Perché qualora ciò fosse, si avrebbe la situazione di abuso di professione.

Recentemente si è sentito dire che lo Shiatsu è compreso fra le competenze dei fisioterapisti, altri dicono che rientra fra le attività delle estetiste; per non parlare di chi



riente che rientri nell'attività dei medici.

Intanto vediamo gli elementi che caratterizzano lo shiatsu:

- a) **Approccio globale alla persona,**
- b) **Utilizzo di strumenti, tecniche, elementi naturali,**
- c) **Valorizzazione delle risorse vitali del soggetto.**

Qual è l'orientamento giurisprudenziale in materia di applicabilità dell'Art. 348 c.p?

**Ebbene l'applicazione è sempre stata circoscritta solo agli atti esplicitamente riservati alle professioni regolamentate. E' evidente in questo comportamento, l'intenzione di tutelare i diritti relativi al lavoro e alla iniziativa economica privata che sono oggetto di tutela ai massimi livelli, cioè dalla Costituzione.**

Infatti la Corte Suprema (la Corte di Cassazione), si è già espressa con alcune sentenze, tutte con lo stesso dispositivo assolutorio. Per esempio:

**sentenza n. 3403 del 5.4.1996**, con la quale la Corte ha assolto dall'imputazione di esercizio abusivo della professione medica un pranoterapeuta. Fondamentale, secondo la Suprema Corte, perché si integrino gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione medica è: "compiere atti a questa riservati consistenti nella formulazione di diagnosi, nell'indicazione di prognosi in relazione a malattie o disfunzioni del corpo o della mente, nonché alla prevenzione, con eventuale prescrizione di farmaci, nella manipolazione del corpo umano, sempre a scopo curativo o preventivo, idoneo ad

attivare o ad arrestare processi evolutivi o involutivi, fisici o psichici".

**Confrontando quanto affermato dalla Corte di Cassazione alle caratteristiche dello Shiatsu risulta evidente la sostanziale differenza nelle intenzioni, nel metodo e negli obiettivi fra l'attività del medico e l'operatore Shiatsu.**

**Consideriamo ora la descrizione delle attività riservate ai fisioterapisti:**

1. Il fisioterapista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, nelle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
  - a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
  - b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
  - c) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;
  - d) verifica la rispondenza della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale."

**Anche in questo caso, la differenza fra attività del fisioterapista e dell'operatore Shiatsu è sostanziale, tanto da non richiedere commenti.**

**Vediamo ora la legge che regola la professione delle estetiste:**

Legge n. 1 del 4.1.1990: ".....Trattasi di attività, esercitate indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ..."

**Ovviamente, lo dice anche la parola, l'attività è orientata all'aspetto estetico della persona. Quindi una professione totalmente diversa rispetto allo Shiatsu, che non ha, per sua stessa natura, alcuna finalità estetica.**

**Concludendo, la Costituzione, la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione tutelano l'attività degli operatori Shiatsu. Questo perché il loro modo di operare è peculiare e non rientra fra le attività riservate, esplicitamente, a professioni regolamentate.**

**Tutto quanto sopra è, ovviamente, estendibile anche alle altre Discipline Bio-Naturali (Riflessologia, Tai Chi, Qi Gong, eccetera) e a qualsiasi altra attività, a condizione che non rientrino fra le attività, esplicitamente, riservate a professioni già legislativamente regolamentate.**





# Cosa fare e cosa non fare

La pratica dello Shiatsu non si occupa delle patologie ma della persona; pertanto nel nostro universo culturale non ha senso catalogare le persone in base ad una malattia, non ha senso finalizzare un trattamento Shiatsu alla cura di una singola patologia o di un quadro sintomatico. Lo Shiatsu è un fenomeno globale che determina una generale valorizzazione di tutte le potenzialità vitali dell'individuo, qualsiasi sia la sua condizione.

## COMPORAMENTI COERENTI

- Non fare opuscoli, depliant, manifesti, discorsi pubblici, telefonici o privati in cui si promettono benefici su patologie e sintomi;
- Chiarire sempre che lo Shiatsu crea benessere all'utente in quanto rilassa e tonifica e mette la persona in condizione di utilizzare in pieno le proprie risorse vitali. I frequenti benefici generali e particolari (registrati in relazione al singolo disagio o sintomo) sono un riflesso della generale riattivazione delle energie vitali.
- Non indulgere nell'ascolto di dettagliate descrizioni dei malanni dell'utente (alla gente piace raccontare i propri guai, ma assecondarli troppo, potrebbe creare equivoci sulla nostra figura professionale).
- Evitare di usare termini medici o, comunque, tipici dell'ambiente sanitario come: terapeuta, massaggio, paziente, anamnesi, diagnosi, malattia o patologia, guarire/

curare, eccetera.

- Non prendere e non esaminare esami radiologici, referti di analisi, cartelle cliniche o altro; dichiarare di fronte ad eventuali insistenze, la propria incompetenza.
- Non assumersi mai la responsabilità di curare alcuna patologia; se l'utente richiede espressamente un intervento terapeutico, dare il consiglio di rivolgersi ad un medico.
- Non prescrivere alcun farmaco, prodotto erboristico, omeopatico o altro. Se consigliate qualcosa, deve trattarsi di un prodotto di libera vendita che non rientri nelle attribuzioni di professioni regolamentate.
- Non detenere oli e creme da massaggi, non detenere aghi o altri strumenti o prodotti comunemente usati da estetiste, terapeuti o altre figure regolamentate.

## COME APRIRE UNA ATTIVITA'

L'operatore Shiatsu può lavorare alle dipendenze, costituire una società oppure lavorare come un professionista autonomo.

Dato che l'ultima modalità è quella normalmente adottata, **vediamo di seguito come iniziare un'attività professionale autonoma**. Non vi è obbligo di farsi assistere da un commercialista, tutti gli adempimenti fiscali possono essere assolti in maniera autonoma e diretta se si ritiene di averne la capacità. La materia fiscale è in continua

evoluzione e questo comporta anche l'onere di tenersi costantemente aggiornati.

## COSA FARE

- **Richiesta di attribuzione di un numero di Partita IVA**, scegliendo opportunamente il regime più conveniente (solitamente è quello dei Contribuenti minimi a patto di possederne i requisiti);
- **Richiesta di iscrizione alla gestione separata INPS**;
- **Comunicazione di inizio attività al Comune per il pagamento della TARSU** relativa ai locali stabilmente utilizzati per l'esercizio della professione;
- **Scelta di locali in possesso del Certificato di conformità dell'impianto luce/acqua/gas, del Certificato e libretto di manutenzione dell'impianto di riscaldamento, esistenza dei servizi igienici, rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica** (immobile non abusivo), **verifica delle caratteristiche strutturali dei locali** (agibilità o abitabilità) rispetto alle norme fissate su base regionale.

## COSA NON FARE

L'attività non richiede autorizzazioni da parte di Enti o di Uffici Pubblici, più precisamente:

- **nessuna autorizzazione da parte dell'ASL** in quanto lo Shiatsu non è un'attività medica o paramedica;
- **nessuna comunicazione all'ASL**, perché non rientra fra i servizi alla persona soggetti a sorveglianza sanitaria (estetica, piercing e tatuaggi);
- **nessuna presentazione della D.I.A.P. al Comune** in quanto le attività degli studi professionali ne sono escluse (non vi è l'inizio di una attività produttiva);
- **nessuna comunicazione o autorizzazione da parte della Camera di Commercio**, in quanto studio professionale e non impresa;
- **concedere l'uso degli stessi locali a soggetti sprovvisti di un'ideale posizione fiscale** (lavoratori in nero o professionisti senza partita IVA).



# Lo Shiatsu è...

Lo Shiatsu è una disciplina evolutiva.

Lo Shiatsu valorizza le risorse vitali di ambedue le persone coinvolte nella pratica, permettendone la miglior espressione secondo le potenzialità, i tempi e le modalità peculiari di ciascuno.

Lo Shiatsu genera una miglior qualità della vita qualsiasi sia l'età, la condizione e lo stato di benessere/disagio dei soggetti coinvolti.

Lo Shiatsu non è una terapia alternativa, non è una medicina non convenzionale, non è un massaggio terapeutico, sportivo o estetico.

I benefici dello Shiatsu sul piano sintomatico e della prevenzione sono frutto non di un'attività mirata alla cura delle patologie ma di un naturale processo evolutivo connesso al generale miglioramento della vitalità.